

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS
D.L. 19.5.2020, N. 34 (C.D. DECRETO “RILANCIO”)
PRINCIPALI NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. Decreto «Rilancio», recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il decreto è entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. (quindi in data 19 maggio 2020) e, dovendo essere convertito in legge, è suscettibile di modifiche e integrazioni.

Ecco le numerose novità in materia di enti locali.

A) SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA – REGIME QUADRO DEGLI AIUTI

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI (ART. 54)

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni. Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 per un totale massimo di 800 mila euro per impresa .

È prevista la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell'agricoltura (max 100 mila euro per impresa), della pesca e dell'acquacoltura (max 120mila euro per impresa).

AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE (ART. 55)

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Le garanzie possono operare in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4. della Comunicazione.

La norma indica il livello minimo dei premi di garanzia per ciascun singolo prestito e i limiti dell'importo totale dei prestiti per beneficiario.

La garanzia non può eccedere la durata di 6 anni e deve rispettare i limiti e le condizioni indicati al punto 25, lett. f) della Comunicazione.

Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2. della Comunicazione non sono cumulabili con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3. sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante.

Le garanzie non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi in cui sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI.

L'ente che intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 25 (b), 25 (d) o 25 (e) della Comunicazione, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti.

Le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020.

AIUTI SOTTO FORMA DI TASSI D'INTERESSE AGEVOLATI PER I PRESTITI ALLE IMPRESE (ART. 56)

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.3. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Gli aiuti possono operare in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4. della Comunicazione.

I contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di 6 anni.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio indicati nella tabella di cui alla lett. a) del punto 27 della Comunicazione; in ogni caso, il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti fissati al punto 27, lett. d) paragrafi i) e ii) della Comunicazione.

Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3. della Comunicazione non sono cumulabili con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2.

Gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi in cui sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI (nel qual caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia).

L'ente che intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 27 (b), 27 (d) (iii) o 27 (e) della Comunicazione, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti.

AIUTI ALLE IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO IN MATERIA DI COVID-19 (ART. 57)

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Si tratta di regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti.

Gli aiuti sono concessi in forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

I costi ammissibili sono definiti al punto 35, lett. b) e c) della sezione 3.6. della Comunicazione.

Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020 e non sono cumulabili con quelli di cui alle sezioni 3.7. e 3.8 della Comunicazione (cfr. artt. 58 e 59 del decreto Rilancio) in relazione agli stessi costi ammissibili.

Il beneficiario dell’aiuto deve impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

AIUTI ALLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI PROVA E UPSCALING (ART. 58)

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Si tratta di aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al Covid-19.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; in aggiunta, o a titolo di aiuto indipendente, può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite.

I costi ammissibili sono definiti al punto 37, lett. c), e), f) della Comunicazione.

Il progetto di investimento deve essere completato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto; se il termine non è rispettato, si procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto per ogni mese di ritardo.

Gli aiuti non sono cumulabili con quelli delle Sezioni 3.6. e 3.8 della Comunicazione (cfr. artt. 57 e 59 del decreto Rilancio) in relazione agli stessi costi ammissibili.

AIUTI ALLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CONNESSI AL COVID-19 (ART. 59)

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Si tratta di aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; in aggiunta, o a titolo di aiuto indipendente, può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite.

I costi ammissibili sono definiti al punto 37, lett. c), e), f) della Comunicazione.

Il progetto di investimento deve essere completato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto; se il termine non è rispettato, si procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto per ogni mese di ritardo. Gli aiuti non sono cumulabili con quelli delle Sezioni 3.6. e 3.7 della Comunicazione (cfr. artt. 57 e 58 del decreto Rilancio) in relazione agli stessi costi ammissibili.

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 (ART. 60)

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Si tratta di aiuti concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati a evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19 .

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto (per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19) e a condizione che il personale beneficiario continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

La sovvenzione può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive (purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato) e con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Gli aiuti non possono in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 148/2015 e degli artt. Da 19 a 22 del d.l. n. 18/2020.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC FINO AL 31 DICEMBRE 2020 (ART. 65)

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'ANAC (art. 1, co. 65, l. 266/2005) per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

B) DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA.

FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART. 105)

Il Fondo comunale per le politiche della famiglia (art. 19, co. 1, d.l. 223/2006) è incrementato per un importo pari a 150 milioni di euro, per il potenziamento, anche in collaborazione di istituti privati, di iniziative, anche per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo (da giugno a settembre 2020), per minori di età compresa tra 3 e 14 anni, nonché per progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

C) ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI.

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 106)

Per l'anno 2020 è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo per concorrere ad assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Il fondo ha dotazione di 3 miliardi di euro per i comuni e di 500 milioni per province e città metropolitane. Il 30% della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata entro il 29 maggio a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate tributarie (titolo I) ed extratributarie (titolo III tipologie 1 e 2) incassate al 31 dicembre 2019 risultanti da SIOPE.

I criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo saranno individuati in via definitiva con decreto interministeriale da adottare entro il 10 luglio 2020, sulla base degli effetti dell'emergenza

COVID-19 sulle minori entrate – al netto delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate – e sui fabbisogni di spesa valutati da un tavolo tecnico, istituito presso il Mef e presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato (il quale potrà attivare, anche attraverso i servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, per la verifica del concreto andamento degli equilibri di bilancio).

REINTEGRO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALIMENTARE (ART. 107)

È ripristinata l'originaria dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, co. 380, lett. b), l. 228/2012, mediante incremento, per l'anno 2020, di 400 milioni di euro, da destinare alle finalità originarie del fondo (il fondo era stato intaccato in pari misura in forza di ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per l'erogazione di risorse destinate alla solidarietà alimentare).

ANTICIPAZIONE DELLE RISORSE IN FAVORE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (ART. 108)

È anticipata l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio (art. 21 d.lgs. n. 68/2011) per le province e le città metropolitane per l'anno 2020 (58.293.899,00 euro).

SERVIZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 109)

Durante la sospensione (disposta con ordinanza regionale o altro provvedimento) dei servizi educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, le pubbliche amministrazioni devono fornire prestazioni sostitutive, in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale.

Le prestazioni da svolgere e le modalità di svolgimento possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e avvalendosi del personale e dei fondi ordinari già destinati ai servizi sospesi, assicurando il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti.

Quanto ai servizi educativi e scolastici e ai servizi sociosanitari e socio assistenziali, durante la sospensione, le pubbliche amministrazioni possono pagare i gestori privati dei servizi utilizzando l'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate ante sospensione, appostato a bilancio e già destinato allo scopo, suddiviso in tre quote:

- la prima commisurata alle prestazioni rese in altra forma, subordinatamente al loro effettivo svolgimento;
- la seconda per il mantenimento delle strutture interdette, a esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo che le strutture siano

immediatamente disponibili e in regola con le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività;

- la terza eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita anche considerando altre entrate che affluiscono agli enti gestori.

I gestori hanno comunque possibilità usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi.

È rimosso il divieto per gli enti committenti di applicare, a carico dei gestori di servizio per il trasporto scolastico, decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione di minori corse effettuate o minori percorrenze realizzate dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

RINVIO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 110)

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 118/2011, n. 118) è differito al 30 novembre 2020.

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME (ART. 111)

È istituito un fondo, con dotazione per l'anno 2020 di 1,5 miliardi di euro, da ripartire tra regioni e province autonome entro il 31 luglio 2020 (con decreto del Mef) sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata da un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato. Il riparto operato sarà verificato entro il 30 giugno 2021, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Il Ragioniere generale dello Stato, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, può attivare eventuali monitoraggi presso regioni e province autonome.

FONDO COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA (ART. 112)

È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, da destinare a interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il riparto del contributo è disposto sulla base della popolazione residente con apposito decreto del Ministero dell'interno.

RINEGOZIAZIONE MUTUI ENTI LOCALI (ART. 113)

È introdotta una semplificazione in materia di rinegoziazione (o sospensione quota capitale) dei mutui contratti dagli enti locali con banche, intermediari finanziari e Cassa Depositi e Prestiti. Gli enti potranno aderire all'operazione di rinegoziazione con la semplice delibera di giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

La semplificazione vale sia per gli enti in esercizio provvisorio che per quelli che hanno già approvato il bilancio di previsione.

È inoltre prevista una deroga alla disciplina ordinaria necessaria per la rinegoziazione dei mutui bancari (Accordo ABI-ANCI): in caso di adesione ad accordi promossi dall'ABI e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, la sospensione può avvenire anche in deroga all'art. 204, co. 2, del Tuel e all'art. 41, co. 2 e 2-bis, della l. n. 448/2001, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I CONTRIBUTI SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (ART. 114)

Sono prorogati, per l'anno 2020, alcuni termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

In particolare, per effetto della proroga:

- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione entro il 15 luglio;
- il Ministero dell'interno revoca, in tutto o in parte il contributo, eventualmente destinandolo ad altri comuni, in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione o impiego parziale del contributo, con decreto da adottarsi entro il 30 agosto;
- i comuni destinatari del contributo revocato ai comuni "inadempienti" devono avviare i lavori entro il 15 novembre.

FONDO DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 115)

È istituito il «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020.

Il Fondo è articolato in due sezioni. La prima è destinata al pagamento dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, con una dotazione di 8 miliardi, di cui 6,5 destinati agli enti locali e 1,5 miliardi a regioni e province autonome. La seconda sezione ha una dotazione di 4 miliardi ed è destinata al pagamento, da parte delle regioni, dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.



La gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti in base a una convenzione stipulata con il Mef, che definisce i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo da parte degli enti beneficiari.

PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (ART. 116)

Gli enti locali, le regioni e le province autonome possono richiedere - con delibera di giunta da adottare tra il 15 giugno e il 7 luglio - un'anticipazione di liquidità, da concedersi entro il 24 luglio, a valere sulla prima Sezione del Fondo istituito dall'art. 115.

L'anticipazione può essere chiesta, in caso di carenza di liquidità, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per estinguere l'importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall'art. 1, co. 556, della legge di bilancio 2020 (n. 160) . In caso di debiti fuori bilancio, l'anticipazione è subordinata al riconoscimento formale.

L'anticipazione è destinata a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non configura una disponibilità di risorse aggiuntive; pertanto, non costituisce indebitamento.

Alla domanda di anticipazione occorre allegare una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, recante indicazione dei debiti da pagare con l'anticipazione, e redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), nonché un'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Perfezionato il contratto di anticipazione, l'ente:

- deve adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione (paragrafo 3.20-bis, del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all. 4/2 del d.lgs. 118/2011) anche se in disavanzo ;
 - entro 30 giorni dall'erogazione, deve estinguere i debiti per i quali ha chiesto l'erogazione ;
- l'eventuale quota di anticipazione non utilizzata andrà restituita, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito .

L'anticipazione deve essere restituita con piano di ammortamento decorrente dal 2022 e rate annuali con scadenza non oltre il 31 ottobre di ciascun anno per un massimo di 30 anni, al tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Mef al 19 maggio 2020.

Il recupero delle rate eventualmente non corrisposte da comuni, province e città metropolitane sarà effettuato dall'Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell'ente inadempiente; il recupero delle rate eventualmente non corrisposte da regioni e province autonome opererà direttamente a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti.

D) MISURE FISCALI.

PROROGA TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126)

I versamenti sospesi per ritenute sui redditi di lavoro dipendente, per contributi previdenziali e assistenziali e IVA ai sensi dell'art. 18, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 23/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, portando così la scadenza dei versamenti originaria al 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

PROROGA TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE (ART. 127)

Per le imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, i versamenti sospesi per ritenute sui redditi di lavoro dipendente, per contributi previdenziali e assistenziali e IVA sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

Sempre entro il 16 settembre dovranno essere effettuati i versamenti sospesi per le imprese operanti nei settori individuati dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020.

ALLINEAMENTO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE TARI E IMU CON IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

(ART. 138)

I termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU vengono portati al 31 luglio 2020; termine che coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA (ART. 149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini – con scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 - del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi agli atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e di contratti diversi atti di recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento per i quali non è applicabile l'art. 15, d.lgs. 218/1997.

PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (ART. 157)

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

È disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, con differimento dei termini di decadenza.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

È fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, co. 640, l. 190/2014.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ART. 164)

Si chiarisce che le disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare (di cui all'art. 33, d.l. 98/2011) sono estere a regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti.

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE (ART. 239)

È istituito presso il Mef un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi di parte corrente per attività, acquisiti interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte ex d.l. 28/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR N. 602/1973 (ART. 153)

Nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle PA anche nel caso in cui sia inadempiente, per un

importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima del periodo di sospensione, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di effetto e le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

E) MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 177)

Non è dovuta la prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-comune, in scadenza il 16 giugno 2020, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli immobili degli stabilimenti termali; nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed& breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il ristoro ai comuni, è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartirsi con decreto interministeriale.

RISTORO AI COMUNI PER RIDUZIONE GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 180)

È istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

È stabilito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché del contributo di soggiorno applicabile nel Comune di Roma e nei comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presenze turistiche 20 volte superiori al numero dei residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La responsabilità è riferita anche a ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti.

Per omessa o infedele dichiarazione del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno è disposta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 13, d.lgs. 471/1997.

Lo stesso regime sanzionatorio e lo stesso diritto di rivalsa sono introdotti a carico del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi.

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI TOSAP E COSAP (ART. 181)

Gli esercenti di attività di ristorazione, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, sono esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP, a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

Per lo stesso periodo, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse devono essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, allegando la sola planimetria, e senza pagamento dell'imposta di bollo.

Tali esercenti sono inoltre esonerati dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione culturale e paesaggistica (di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionali all'attività di ristorazione.

È disposta la disapplicazione, in relazione alle predette strutture amovibili, del termine per la rimozione, di 90 giorni dal cessare della necessità (previsto ex art. 6, co. 1, lett. e-bis, dpr 380/2001). Per sgravare i comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione del pagamento di TOSAP/COSAP è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione tra gli enti interessati si provvede con decreto interministeriale da adottarsi entro il 18 giugno.

F) MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 200)

È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (TPL, TFR, SFUN) destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio.

Il Fondo è destinato anche alla copertura degli oneri derivanti dal rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento.

Non trovano applicazione, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

È prevista l'erogazione alle Regioni in unica soluzione, entro il 30 giugno, al netto di eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'80% dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui all'art. 16-bis, co. 1, d.l. n. 95/2012).

È inoltre previsto che le imprese di trasporto pubblico passeggeri ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio, entro il 31 luglio 2020, un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020.

Fino al 31 dicembre 2024 non si applicano le disposizioni che prevedono un cofinanziamento nell'acquisto dei mezzi da parte di regioni, enti locali ed imprese esercenti i servizi.

Fino al 30 giugno 2021 non trovano applicazione le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi.

Sino al 30 giugno 2021 è consentito l'acquisto di Autobus 3 tramite la vigente convenzione Consip nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

Fino al 30 giugno 2021 una quota (nel limite massimo del 5%) delle risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale può essere utilizzato per l'attrezzaggio dei relativi parchi per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante.

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI (ART. 207)

L'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, co. 18 del Codice dei contratti pubblici, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, può essere incrementato fino al 30% del valore del contratto di appalto (rispetto al 20% attualmente previsto), in relazione a procedure:

- i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati al 19 maggio 2020, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi;
- in cui al 19 maggio 2020 sono già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
- avviate a decorrere 19 maggio 2020 e fino alla data del 30 giugno 2021.

G) MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE.

MISURE PER SICUREZZA E PROTEZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PER LO SVOLGIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

(ART. 231)

Per il 2020, è incrementato di 331 milioni di euro il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'art. 601, l. 296/2006) al fine di sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.

Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo. Le istituzioni scolastiche ed educative

statali dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi entro il 30 settembre 2020.

È previsto uno stanziamento di 39,23 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di effettuare interventi di pulizia degli edifici, nell'ambito delle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020.

EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 232)

Tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi sulla programmazione triennale nazionale saranno disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

È ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei c.d. mutui BEI.

Per tutta la durata dell'emergenza, gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento dei SAL anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Il fondo unico per l'edilizia scolastica (di cui all'art. 11, co. 4-sexies, d.l. n. 179/2012) è incrementato di 30 milioni per l'anno 2020, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica.

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI (ART. 233)

Per l'anno 2020 è incrementato di 15 milioni di euro il fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

È inoltre erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 provvedono gli uffici scolastici regionali.

È erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori sino a 16 anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure anti Covid-19. Il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Al successivo riparto in favore delle scuole paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni sino a 16 anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 provvedono gli uffici scolastici regionali.

H) DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCORSO.

SEMPLIFICAZIONE E SVOLGIMENTO IN MODALITÀ DECENTRATA E TELEMATICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 249)

A tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 si applicano – in via sperimentale e sino al 31 dicembre 2020 – le modalità di svolgimento in forma decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali (di cui alle lett. a) e b), del comma 1 dell'art. 248), nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al co. 7 dell'art. 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai co. 4 e 5 del medesimo art. 247.

Per l'effetto, le singole amministrazioni possono decidere di:

- ricevere la domanda di partecipazione soltanto su piattaforma telematica entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale;
- svolgere le prove in modalità decentrata mediante l'utilizzo di tecnologia digitale (orale anche in videoconferenza);
- non applicare la riduzione dei termini (da 45 a 15 giorni) della mobilità obbligatoria.

I) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E AGILE (ART. 263)

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure concernenti il lavoro agile (smart working) di cui all'art. 87, co. 1, lett. a), del D.L. 18/2020 alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, le amministrazioni pubbliche organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendo l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.